

Entro il termine di dieci giorni indicato dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'impresa sorteggiata è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Si tratta di un termine certamente perentorio (recte, a pena d'esclusione ex lege), come ben evincesi dal tenore e dalla ratio della norma e, quindi, non è governabile a discrezione dalla stazione appaltante per quanto attiene alla durata in sé, né all'autonoma facoltà di valutazione circa la scusabilità di errori od omissioni da parte dell'impresa sorteggiata. Tale termine è certo suscettibile di proroga, ma solo con atto espresso e motivato della stazione appaltante, a fronte di un'altrettanto esplicita richiesta dell'impresa che dimostri un impedimento oggettivo e non ad essa imputabile ad adempiere e sempre che la relativa istanza sia prodotta prima della scadenza del termine stesso. Da ciò discende un duplice onere, in capo all'impresa sorteggiata ed affinché non sia ritenuta inadempiente, ossia l'oggettiva impossibilità di rispettare detto essenziale termine e la necessità di far constatare tale vicenda alla stazione appaltante prima che quest'ultimo si consumi inutilmente, non potendosi prorogare un termine scaduto.